



COMUNE DI LARI
(Provincia di Pisa)
Piazza V. Emanuele II n.2 - Lari

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI***

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile.
2. la celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Luogo e orari di svolgimento

1. La celebrazione del matrimonio, di norma, ha luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale e si svolge nell'Ufficio del Sindaco, nell'ambito dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, in particolare:
 - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
 - il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 (termine entro il quale deve concludersi)
 - il sabato alle ore 11:30
2. Nell'arco della mezza giornata può essere prevista una sola celebrazione.

Art. 3 – Spazi diversi

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nei seguenti spazi e sale:
 - nell'ufficio del Sindaco;
 - nel castello dei Vicari: Sala ex Tribunale; Sala Pietro Leopoldo di Toscana; cortile "interno"; prato cortile ovest;
 - nel giardino del Municipio;
 - nel Teatro Comunale.
2. La Giunta Municipale, con propria deliberazione, può stabilire l'utilizzo di altri locali/spazi o limitare l'utilizzo di quelli individuati, per esigenze eccezionali adeguatamente motivate.

Art. 4 – Celebrazione in orari e spazi diversi

1. La celebrazione in orari diversi e spazi diversi da quelli indicati all'art. 2 è subordinata alla disponibilità degli spazi richiesti ed al versamento dell'apposita tariffa, indicata nell'Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Le celebrazioni dei matrimoni potranno avvenire comunque nell'ambito dei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì: ore 9-12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18 (termine entro il quale deve concludersi la cerimonia). Il Sabato alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18 (termine entro il quale deve concludersi la cerimonia). La Domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (termine entro il quale deve concludersi la cerimonia).
3. Nell'arco della mezza giornata può essere prevista una sola celebrazione.

Art. 5 – Modifica orari

1. La Giunta Municipale, con propria deliberazione, può modificare gli orari di svolgimento dei matrimoni, di cui agli articoli 2. e 4. per esigenze connesse alla garanzia del servizio.

Art. 6 – Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni negli spazi e locali sopraindicati sono specificate nell'allegato A) e potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala).
3. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria Comunale con le seguenti modalità:
 - il 30% al momento della prenotazione della celebrazione
 - il restante 70% almeno dieci giorni prima della data prevista per la celebrazione.

Entro tali termini i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, ivi compresa quella prevista per legge, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

Art. 7 – Organizzazione del Servizio

1. L'ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento da concordare, per gli spazi relativi al Palazzo Comunale con l'Ufficio di Stato Civile, mentre per le sale e spazi del Castello con il soggetto gestore.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento (all B), all'ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.
4. Nel caso di richieste inoltrate con anticipi di oltre 180 giorni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, sulla base della programmazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2 di respingere la richiesta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno garantendo comunque la celebrazione in spazi diversi da quelli richiesti o con le modalità di cui all'art. 2.
5. Il responsabile del servizio a cui afferisce l'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri servizi, in particolare con il Servizio Vigilanza, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
6. Qualora i Servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
8. Nel caso in cui la celebrazione non venga effettuata per causa dei richiedenti nella data indicata nella prenotazione, ma in altra data, la somma versata pari al 30% della tariffa applicata non sarà restituita.
9. Eventuali addobbi e allestimenti degli spazi richiesti per la celebrazione sono completamente a carico dei richiedenti i quali, al termine della stessa, sono altresì tenuti a ripristinare, a proprie cura e spese, lo stato dei luoghi dove è avvenuta la cerimonia, diversamente, provvederà l'amministrazione comunale, addebitando agli sposi le spese sostenute.

Art. 8 – Impossibilità di utilizzo di spazi

1. Le celebrazioni in orari e spazi diversi non sono effettuate nelle festività e nei giorni che saranno individuati nel calendario predisposto annualmente entro il 31 gennaio dall'Amministrazione Comunale, tra le quali, le festività natalizie e pasquali, i giorni prefestivi e festivi in cui si svolge la sagra delle ciliegie e il Presepe vivente, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15/16 luglio, il 1°, il 2 e il 30 Novembre, nei giorni festivi infrasettimanali, nel periodo luglio/agosto, per un massimo di 3 settimane;
2. Non saranno effettuate le celebrazioni dei matrimoni in caso di manifestazioni, eventi, cerimonie che si svolgono nei locali richiesti o comunque che comportino notevole affluenza di pubblico nel centro storico del Capoluogo, opportunamente indicati nel calendario di cui al comma 1.
3. In caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi richiesti, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque la celebrazione dei matrimoni già prenotati, in spazi/orari diversi da quelli richiesti.

Art. 9 – Destinazione entrate

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono destinate al

finanziamento di attività culturali o comunque finalizzate alla promozione del castello dei Vicari a seguito di specifica progettazione concordata col soggetto gestore della struttura.

Art. 10 – Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:
 - il codice civile
 - il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
 - il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396
 - il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
 - la Legge 15 Luglio 2009, n. 94
 - lo Statuto Comunale

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

